



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino

Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076

Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it

C.F. e P.I. 00272160516

4° Settore – Sportello Unico per le Attività Produttive

Protocollo n. 001722 del 27 gennaio 2012

N. 19	OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTI i poteri del Sindaco in virtù del Decreto del Presidente della Repubblica in data 14/03/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26/03/2011, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte San Savino e nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 180 del 30/08/2010 "Disciplina degli orari e dei vincoli di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa" e l'ordinanza sindacale n. 61 del 31/05/2005 "Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTO il D.L. 6/7/2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15/07/2011, n. 111, lo Stato è intervenuto per disciplinare la materia degli orari, introducendo, con l'articolo 35, comma 6, una lettera d-bis) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

CHE tale disposizione prevede che le attività commerciali e quelle di somministrazione siano svolte, in via sperimentale, senza "il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" e che le Regioni e gli Enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il 1° gennaio 2012;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28 ottobre 2011, con la quale si afferma, tra l'altro, che fino al 1° gennaio 2012 le nuove disposizioni non trovano applicazione e che qualora, al 2 gennaio 2012, le Regioni "non abbiano adeguato le proprie disposizioni legislative o regolamentari la norma statale di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura nelle città turistiche e nelle città d'arte deve comunque essere applicata e non può essere vanificata con interpretazioni inutilmente dilatorie".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 764 del 5/09/2011, a seguito della quale in data 12/09/2011, la Regione Toscana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro i commi 6 e 7 del citato articolo 35, lamentando la violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva residuale in materia di commercio, tuttora in *subjudice*;

VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, con cui lo Stato è nuovamente intervenuto in materia di orari degli esercizi commerciali, modificando, con l'articolo 31, comma 1, la lettera dbis) del comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 223/2006 sopra citato, sopprimendo le parole "in via sperimentale" e le parole "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

RILEVATO che, non avendo la norma modificato il comma 7 dell'articolo 35 del D.L. n. 98/2011, a partire dal 02/01/2012, anche se le Regioni e gli Enti locali non si siano adeguati, la disposizione trova applicazione, in mancanza di diversa disciplina regionale sul punto;

VISTA la L.R. 27/12/2011, n. 66 recante "Legge finanziaria per l'anno 2012" (pubblicata sul B.U.R.T. n. 61, parte prima, del 28/12/2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione) che, agli articoli 88

e 89 ha, rispettivamente, sostituito l'articolo 80 della legge regionale n. 28/2005 e modificato l'articolo 81 della stessa legge, confermano l'impianto sostanziale della scelta operata dal legislatore regionale nel 2005; RILEVATO che le disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201, per gli esercizi commerciali e la somministrazione di alimenti e bevande, sono state emanate in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato;

RITENUTO conseguentemente necessario adeguare alla norma predetta le disposizioni adottate da questo Comune in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la L.R. 07/02/2005 n. 28 (Codice del Commercio - Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

Articolo 1 – Norme comuni

1. Di dare atto che devono intendersi abrogati per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, anche se preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo di chiusura della mezza o dell'intera giornata infrasettimanale;

2. Gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dal 02/01/2012.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche:

- ai punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica di cui al D.Lgs. n. 170/2001 ed alla L.R. n. 28/2005;

- all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dai circoli privati di cui al D.P.R. n. 235/2001, alle gelaterie, alle gastronomie, comprese le pizzerie per asporto, alle rosticcerie, alle pasticcerie, esercitate anche in forma artigianale e svolte in maniera esclusiva o prevalente ed agli esercizi specializzati nella vendita di bevande;

4. I punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica osservano l'orario previsto per l'attività prevalente come definita dall'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 28/2005.

5. Gli esercizi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario di apertura e chiusura dell'attività prevalente.

6. Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che prevedono poteri speciali per il Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Articolo 2 - Orario giornaliero

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, senza nessun vincolo o limitazione.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto, secondo le modalità stabilite all'articolo 6.

Articolo 3 - Giornate domenicali e festive

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande non sono obbligati ad osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, secondo le modalità stabilite all'articolo 6.

Articolo 4 – Chiusura per riposo settimanale

1. La chiusura per riposo settimanale o infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono effettuare una o più chiusure predeterminate dell'esercizio da rendere note al pubblico con le modalità indicate all'articolo 6.

Articolo 5 – Chiusura temporanea per ferie o altri motivi

1. La chiusura temporanea per ferie o per altri motivi dell'esercizio deve essere resa nota al pubblico, con le modalità indicate all'articolo 6.
2. La sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza prima della scadenza del termine, ed esclusi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70 della L.R. n. 28/2005, comporta la chiusura dell'esercizio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande o la revoca dell'autorizzazione nel caso di punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica, di media e grande struttura di vendita.

Articolo 6 – Informazioni al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale giorno di chiusura per riposo infrasettimanale o settimanale, mediante l'esposizione di apposito cartello o con altri mezzi idonei di informazione.
2. Il cartello o gli altri mezzi di informazione devono contenere chiare indicazioni in ordine all'orario di apertura e chiusura ed alla sua eventuale diversa articolazione settimanale, nonché al/i giorno/i di chiusura per riposo infrasettimanale o settimanale, per ferie o per altri motivi.
3. Le informazioni sull'orario di apertura e chiusura devono essere visibili dall'esterno dell'esercizio anche quando questo è chiuso al pubblico.

Articolo 7 – Deroghe per gli esercizi del settore alimentare in caso di festività consecutive

1. Nel caso di più di due festività consecutive (tre festività), gli esercizi di dettaglio al dettaglio in sede fissa, del settore alimentare, ovvero, con prevalenza del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 80, comma 9 della L.R. n. 28/2005, devono garantire l'apertura al pubblico dei loro esercizi, nella seguente festività:
 - a) nel periodo natalizio, (la festività coincidente con la domenica);
 - b) nel periodo pasquale, (il lunedì dell'Angelo), esclusivamente nel seguente caso: domenica di Pasqua 23 aprile, lunedì dell'Angelo 24 aprile, martedì anniversario della Liberazione 25 aprile;

Articolo 8 – Livelli minimi di servizio

1. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate maggiormente rappresentative, individuate dal comune, nei periodi di minore o di maggiore afflusso dell'utenza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico con le modalità indicate all'articolo 6.

Articolo 9 – Poteri del Sindaco

1. Per ragioni di prevalente interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari di apertura anche per singoli esercizi e determinate attività, in relazione anche all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi degli articoli 102 e 103 della L.R. n. 28/2005 in quanto applicabili.
2. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza, non sanzionate dalla legge regionale citata o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.
3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n. 180/2010 (Disciplina degli orari e dei vincoli di apertura e chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) e n. n. 61 del 31/05/2005 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), che devono intendersi abrogate.
2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
 - entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.
3. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.
4. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni legislative nazionali, regionali e le norme regolamentari in quanto applicabili.
6. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
7. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale e ne viene data la più ampia diffusione anche mediante trasmissione alle parti sociali interessate.

Lì, 27 gennaio 2012

Visto per la legittimità dell'atto
Il Responsabile del Settore
Arch. Ilaria De Andreis

Il Commissario Straordinario
Dr. Lorenzo Abbamondi